COMUNE DI
CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 39

del 12 dicembre 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'*ing. Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente e dei limiti di spesa di finanza pubblica;

VISTO il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;

RILEVATO che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che compete all'organo politico:
· determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCNL del 21/05/2018;
· determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili (stabili e variabili);

EVIDENZIATO che:
- la costituzione del Fondo, in quanto atto gestionale, è di competenza del Segretario comunale, Responsabile del servizio gestione del personale, coadiuvato dal Responsabile del servizio finanziario;
- per la parte discrezionale relativa all'art. 15, comma 2 del CCNL del 1.04.1999, all'art. 4 comma 2 CCNL del 09/05/2006 e dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 è di competenza della Giunta Comunale;

ATTESO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) vanno quantificate alla luce del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

-

RITENUTO, in attesa di avviare quanto prima le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021, per il pieno recepimento del nuovo contratto nazionale, in questa prima fase, relativamente all'anno 2018, si procede:
- alla costituzione del fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale, secondo le nuove disposizioni contrattuali;
- mentre la destinazione delle risorse verrà definita mediante stipula di un accordo annuale "ponte" che proroga la vigenza del vecchio CCDI in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, dovendo dare copertura contrattuale a tutti quei trattamenti accessori che già erogati su base mensile, tra i quali le indennità di rischio e disagio, come ha fatto l'ARAN per i suoi dipendenti;

VISTO l'art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

RITENUTO che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:
- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2017 e presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.n.74/2017;

RILEVATO che, in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili, l'art. 67 del CCNL sopra richiamato, prevede:

al comma 1:

- che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

al comma 2:

- che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
  - lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
  - lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
  - lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di

-

tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

VISTI:
l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……".
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 il quale prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri e sono pari a euro 18.367,00;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016,determinato secondo le indicazioni fomite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del

-

D.Lgs. n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

ATTESO che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; e che lo stesso rimane ancorato al valore del 2016, decurtato delle riduzione in base alle cessazioni, non sostituite, dei dipendenti;

TENUTO CONTO che:
- *secondo* l'art. 67 comma 2 lettera b) l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti" (dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 deliberazione n. 6/CCN/18 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti);
- l'articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10" (alte professionalità);
- il D.Lgs. n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia

CONSIDERATO che:
- con L.R. del 5.04.2017, n. 4, è stato istituito il nuovo Comune di Cassano Spinola, a far data dal 1.01.2018, derivante da fusione degli originari Comuni di Cassano Spinola, soggetto nel 2015 al patto di stabilità e di Gavazzana, ente con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e pertanto non soggetto al patto;
- per effetto di detta legge è stato disposto il trasferimento al neo istituito Comune di Cassano Spinola del personale dipendente del Comune di Gavazzana, costituito da un'unità - Profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario - Categoria giuridica D, posizione economica D1;
- la Legge n. 56 del 07.04.2014 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni – in particolare visto l'art. 1, comma 123, prevede che le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione;

-

- pertanto, che nella costituzione del fondo, in ragione del trasferimento disposto dalla L. 56/2014 e di quanto richiamato in merito dalla L.R. 4/2017, vanno considerati i valori storici degli originari Comuni ante fusione, che confluiscono nel Unico Consolidato al 31.12.2017;

PRESO ATTO che:
- per l'originario comune di Cassano Spinola è stato sottoscritto, in data 3.03.2018, dal Segretario comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante pubblica, su autorizzazione della Giunta comunale con deliberazione n. 63 del 13.12.2017, l'atto unilaterale, per mancato accordo con la parte sindacale, nell'importo complessivo di € 54.092,30, certificato dal Revisore dei Conti in data 28.02.2018. di cui € 33.168,91 risorse stabili ed € 20.923,39 altre risorse allocate fuori dal fondo, negli appositi capitoli di bilancio, comprensive dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i pari ad € 2.250,55 e la retribuzione delle posizione organizzative e di risultato pari ad € 18.672,84, determinate quest'ultime, erroneamente, sulla base dei pagamenti effettuati e non delle previsioni del bilancio e del decreto del Sindaco di nomina dei responsabili e assegnazione della retribuzione d posizione (pari ad € 21., ed inoltre senza considerare la maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario comunale ex art. 41 del CCNL e provinciali del 16 maggio 2001 dell'importo di € 2.574,36;
- per l'originario Comune di Gavazzana si fa riferimento al CCDI parte economica 2016, stante la mancata costituzione del fondo 2017 stato sottoscritto in data 31.12.2016, per un importo complessivo, di € 2.722,40, concernenti sole risorse stabili, determinate nel rispetto delle disposizioni contrattuali normative vigenti e della proposta di conciliazione siglata dalle parti interessate di cui al verbale della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria in data22.10.2007;

DATO ATTO della quantificazione, a cura del Segretario comunale, delle risorse stabili del fondo 2018, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, come risulta dalla **tabella "A"** allegata alla presente deliberazione, per un importo complessivo di € **37.763,95**, al netto delle decurtazioni operate nel periodo 2011 – 2014, pari ad € 5.920,17, per evitare lo sforamento del tetto del 2010 e per diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio e comprensivo degli incrementi apportati in conformità a quanto previsto dal CCNL 21.05.2018:
- di € 403,20, pari allo 0,20% del M.S. 2001 per alte professionalità, quota relativa al 2017, inglobato nell'importo unico consolidato anno 2017;
- di € 1.559,45 per differenziali delle posizioni economiche organizzative (conteggi riferiti ai CCNL a partire dal 2001 (dichiarazioni congiunte;

DATO ATTO che:
- nell'anno 2017 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;
- nel 2018, a decorrere dal 1.12.2018 c'è stato n. 1 trasferimento per mobilità volontaria (Istruttore Direttivo Area Tecnica - Cat. Giuridica D1 -economica D6 - titolare di Posizione Organizzativa) presso altro Comune, con contemporaneo utilizzo dello stesso mediante convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per n. 14 ore settimanali, per un anno, salvo rinnovo, con attribuzione con decreto sindacale n._6_del 3.12.2018, della Posizione organizzativa e relativa retribuzione di posizione, nell'importo annuo di € 6.222,00, così come determinata con propria deliberazione comunale n. 36 del 29.11.2018 sulla base del sistema di pesatura e relativa graduazione e assegnazione della retribuzione (€. 16.000,00) riproporzionata in relazione alla durata della prestazione lavorativa (14 ore settimanali) essendo, la titolarità di posizione organizzativa, stata affidata dal solo ente di utilizzo;

RITENUTO pertanto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla quantificazione della parte variabile;

-

EVIDENZIATO, che in vigenza delle attuali disposizioni normative è risultato possibile procedere all'integrazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio 2018, di natura variabile, per un importo complessivo di €. **12.017,75,** come da **tabella "B"**, allegata alla presente deliberazione. ai sensi:
- dell'art. 67, comma 3 lett. a) per l'importo di €. 5.000,00;
- dell'art. 67, comma 3 lett. e) risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 per € 1752,45;
- dell'art. 68, comma 1, in relazione alle economie dei fondi anni precedenti pari a €. 4.247,85;
- risorse per finanziare incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016-2018 – art. 11 D.L. 135/2018 per € 2.015,00;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;

RILEVATO, sulla base della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che gli originari Comuni estinti a seguito di fusione:
- hanno rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio del bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- hanno rispettato nel 2017 il tetto della spesa di personale (media 2011/2013 per il Comune di Cassano Spinola e spesa anno 2008 per il Comune di Gavazzana ai sensi, rispettivamente dell'art.1 commi da 557 a 557 -quater e comma 562 della Legge 27 dicembre 2006. n.296), e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2018 sarà rispettato dal nuovo Comune di Cassano Spinola la media della spesa 2011-2013 pari ad € 387.258,49;

RITENUTO di procedere, alla definizione dei seguenti indirizzi, cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'Accordo "Ponte" per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto:

- di confermare i seguenti istituti contrattuali che attengono alle seguenti indennità**,** già erogati nel corso dell'anno, determinati, nella seguente entità:

Indennità di Rischio x n. 3 dipendenti Categoria B	€. 1.080,00
Indennità Reperibilità x n. 4 dipendenti (Operai + Vigile)	€. 2.312,30
Indennità di Disagio	€. 1.058,65
Specifiche responsabilità x n. 2 Istruttori amministrativi categoria C	€. 3.200,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i	€. 2.015,00

(che rimane allocato nei singoli capitoli di spesa relativi ai singoli lavori, servizi e forniture);

- non attivazione di progressione economiche orizzontali;
- utilizzo per il finanziamento degli incentivi correlati alla performance organizzativa ed individuale, della restante quota del fondo, al netto delle risorse di cui all'allegata tabella "C" e delle indennità per le progressioni economiche orizzontali e di comparto spesate fuori dal Fondo negli appositi capitoli di bilancio mensilmente con gli stipendi, I compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità, nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il PEG, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal vigente sistema

-

premiante di misurazione e valutazione, diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

DATO ATTO che:
- sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi da 557 a 557 - quater, della Legge 27 dicembre 2006. n.296 (legge Finanziaria 2007) e del limite delle risorse del fondo 2016 (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017), rideterminato a seguito di erronea determinazione della retribuzione delle posizioni organizzative e di risultato sulla base di quanto pagato e non quanto previsione in bilancio e mancata previsione della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, come da prospetto allegato di raffronto anni 2016-2018;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate per l'anno 2017, così come risulta dalle allegate tabelle A), B), C), al presente atto, per formarne parte integrante;

3. DI DARE ATTO della rideterminazione, per le motivazioni addotte in narrativa, delle risorse del fondo relativo al trattamento accessorio anno 2016, come risulta dal prospetto di confronto anno 2016-2018 allegato alla presente deliberazione, per diventarne parte integrale;

4. DATO ATTO che la determinazione del Fondo anno 2018, così come operata con la presente deliberazione, potrà essere, pertanto, suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future disposizioni normative;

5. DI APPROVARE le linee di indirizzo alla delegazione trattante pubblica per la conduzione della contrattazione collettiva decentrata, e di confermare gli *istituti contrattuali, come riportato in narrativa;*

6. DI DARE ATTO che:

-

- sotto il profilo contabile e finanziario, il fondo come sopra costituito, trova copertura negli stanziamenti del bilancio Preventivo 2018-2020, esercizi 2018-2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2018 e successive variazioni;
- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

7. DI FORNIRE la richiesta informativa ai soggetti sindacali e alla RSU, prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

8. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

-

Tabelle allegate
alla deliberazione
G.C. 39 del12.12.2018

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018

A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ (ART. 67 CCNL 21.05.2018)

articolo	descrizione	Importo
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 *(ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)* (sommatoria risorse Comuni estinti per fusione di Cassano Spinola € 33.168,91 e Gavazzana € 2.722,40 e al netto del consolidamento decurtazione anno 2011-2014 dal 2015 in poi = € 35.891,31 + 0,20 per alte professionalità € 403,20		**36.204,50**
Risorse stabili soggette al limite – CCNL 2016-2018 – ART. 67 - COMMA 2		
Art. 67 co.2 lett. c)	Retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam	
Art. 67 co.2 lett d)	Risorse riassorbite art. 2 comma 3 D.LGS. 165/2001	
Art. 67 co.2 lett e)	Trattamento accessorio personale riassorbito *(importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza)*	
Art. 67 co.2 lett g)	Incremento per riduzioni stabili del Fondo dello straordinario	**=**
Art. 67 co. 2 lett h)	Incremento delle dotazioni organiche	=
	Totale Risorse stabili soggette al limite - Art. 23 D. LGS. 75/2017	**36.204,50**
Risorse stabili ESCLUSE dal limite – CCNL 2016-2018 – ART. 67 - COMMA 2		
Art. 67 co.2 lett. a)	Incremento €. 83,20 a dipendente in servizio al 31.12.2015 (a valere dal 2019)	=
Art. 67 co.2 lett. b)	Differenziali Progressioni Economiche Orizzontali *(Art. 11 D.L. 135 DEL 14.12.2018 lettera a):* *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro"*	1.559,45
	Totale Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 23 D. LGS. 75/2017	**1.559,45**
	TOTALE RISORSE STABILI	**37.763,95**

-

B) RISORSE VARIABILI ART. 67 CCNL 21.05.2018

Risorse variabili soggette al limite		
articolo	**descrizione**	**importo**
Art. 67 co.3 lett. a)	Sponsorizzazione, accordi, di collaborazione, ecc. - (*risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 e art. 15, co 1, lett. d), CCNL 5.10.2001)*	=
Art. 67 co.3 lett. c)	Recupero evasione ICI - *(art. 4, C.3, CCNL 2000-2001; art 3, c. 57, legge 662/1996, art. 59, co.1, lett. p), D.LGS 446/1997)*	=
Art. 67 co.3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge - *(art. 15 C. 1 lett. k) CCNL 5.10.2001)*	=
Art. 67 co.3 lett. d)	Importo una tantum frazioni di RIA - (*pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*	
Art. 67 co.3 lett. h)	Eventuale integrazione sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997, esclusa la dirigenza destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità. - *(art 15, co. 2, CCNL 1998-2001 solo ove sussista la capacità di bilancio dell'ente)*	
Art. 67 co.3 lett. f)	Messi notificatori - *(art. 54 CCNL 14.9.2000)*	
Art. 67 co.3 lett. c)	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli *(art 27, CCNL 14.9.2000)*	
Art. 67 co.5 lett. b)	Nuovi servizi e riorganizzazione senza aumento dotazione organica. (*art 15, co.5, CCNL 1998-2001)*	
	Totale Risorse variabili soggette al limite	=
Risorse variabili NON soggette al limite		
Art. 68 co.1, ultimo periodo.	Economie fondo anno precedente - *(Art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)*	4.247,85
Art. 14, c.4, CCNL 1998-2001	Economie fondo straordinario confluite	752,45
Art. 67 co.3 lett.k)	Integrazione per trasferimento personale mesi residui dell'anno del trasferimento	
Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001;	Quota Fondo per la progettazione – Attività svolte prima dell'entrata in vigore D.LGS. 50/2016. *(art. 93, c. 7 e ss., D.Lgs. 163/2006)*	
Dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016-18 Art. 11 D.L. 135/2018	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	2.015,00
Art. 67 co.3 lett. a)	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat, *ecc.* *(Art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)*	5.000,00
Art. 67 co. 3 Lett.b)	Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa *(Art. 15, co.1, lett. k); art. 16, co. 4 e 5, L. 98/2011)*	
	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	12.017,75
	TOTALE RISORSE VARIABILI	**12.017,75**
	TOTALE RISORSE (A+B)	**49.781,70**
TOTALE RISORSE DEPURATE DI QUELLE NON SOGGETTE AL LIMITE		36.204,50
(DEPURATO DELLE SOMME DESTINATE ALLE PEO -INDENNITA' DI COMPARTO- INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 133 d.Lgs. 50/2016 spesate sugli appositi capitoli di bilancio**)**	**TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE**	**37.763,95**

-

C) ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018	
Posizioni Organizzative allocate negli appositi capitoli di bilancio degli stipendi del personale (*ente privo di Dirigenza che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci) + maggiorazione retribuzione di posizione del Segretario*	24.245,63
TOTALE RISORSE C)	**24.245,63**
TOTALE RISORSE (A+B+C)	**74.027,33**

VERIFICA RISPETTO LIMITE RAFFRONT0 RISORSE ANNO 2016 E ANNO 2018		
	2016	**2018**
Importo consolidato risorse stabili anno 2003 originario Comune di Cassano Spinola + incrementi CCNL 22.01.2004 – CCNL 09.05.2006, CCNL 11.04.2008 + RIA cessati – decurtazione consolidata (€. 5.920,27) anni 2011-2014 dal 2015	33.168,91	
Importo consolidato risorse stabili anno 2003 originario Comune di Cassano Spinola + incrementi CCNL 22.01.2004 – CCNL 09.05.2006, CCNL 11.04.2008	2. 722.40	
Importo consolidato anno 2017 (art. 67 co. 1 CCNL 2016-2018) dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana estinti per fusione al 31.12.2017, comprensivo dello 0,20 del monte salari 2001 per alte professionalità anno 2017 (articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004) = € 403,20		36.204,50
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE (art. 23 D.Lgs. 75/2017)	35.891,31	36.204,50
Differenziali P.E.O. (art. 11 d.l. 135 del 14.12.2018		1.559,45
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE		1.559,45
TOTALE RISORSE STABILI	**35.891,31**	**37.763,95**
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	==	==
Economie fondo anno precedente - (Art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)		4.247,85
Economie fondo straordinario confluite		752,45
Fondo Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i - (allocato fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP.	2.250.55	
Fondo Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i - Importo suscettibile di variazione in quanto definibile a consuntivo, in fase di liquidazione.		2.015,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat, ecc. - (Art. 43, L. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)		5.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	2.250,55	12.017,75
TOTALE RISORSE VARIABILI	**2.250,55**	**12.017,75**
TOTALE RISORSE (A+B)	**38.141,86**	**49.781,70**
Posizioni Organizzative allocate negli appositi capitoli di bilancio degli stipendi del personale - (ente privo di Dirigenza che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci di € 21.621,27 + € 2.574,36 maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario comunale ex art. 41 del CCNL 16 maggio 2001)	24.523,90	24.245,63
TOTALE ALTRE RISORSE C)	24.523,90	24.245,63
TOTALE RISORSE (A+B+C)	**62.665,76**	**74.027,33**
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE A VINCOLO	**60.415,21**	**60.450,13**

-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **12 GENNAIO 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **12 GENNAIO 2019**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **12 GENNAIO 2019** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consigliari.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000 in data 12 dicembre 2018.

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cassano Spinola _____ Il Segretario Comunale

-